

COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N°202 del 08/08/2016

OGGETTO

Autorizzazione al comando temporaneo in entrata categoria giuridica C1 di Agente di Polizia Provinciale.

L'anno duemilasedici, addì 08 del mese di agosto in Gaeta e nella sede del Municipio, alle ore 14:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

			presente	assente
<i>Presidente</i>	<i>Cosmo</i>	<i>MITRANO</i>	X	
<i>Assessore (Vice Sindaco)</i>	<i>Luigi</i>	<i>COSCIONE</i>		X
<i>Assessore</i>	<i>Francesca</i>	<i>LUCREZIANO</i>		X
<i>Assessore</i>	<i>Luigi</i>	<i>RIDOLFI</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Iolanda Simona</i>	<i>MOTTOLA</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Pasquale</i>	<i>RANUCCI</i>	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA

• **Vista** la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;

P.P.: 30/1°

Premesso che:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che recita *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale *“le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione”*;
- l'art. 56 del D.P.R. n.3/1957 che prevede che *“l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene. Il comando è disposto a tempo determinato ed in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quanto sia richiesta una specifica competenza ...*
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale recita *“Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”*;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: *“i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzato dall'Amministrazione Comunale di appartenenza”*;

Visto l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, introdotto dalla L. 114/2014 secondo cui *“all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” è inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”*;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 29.12.2014 è stato istituito l'Ufficio Ricchezza Territoriale avente lo scopo di raccogliere ed organizzare in forma sistemica ed informatizzata i dati disponibili sulla ricchezza del territorio comunale, per monitorare ed incrementare le entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente, prioritariamente attraverso un'attività di recupero di fenomeni di elusione/evasione al fine di mantenere inalterate ove possibile le diverse forme di prelievo sulla collettività;

Considerato che tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi - contabili afferenti

l'ufficio di che trattasi, anche in ragione dei programmi dell'Amministrazione comunale, sono numerosi e complessi che richiedono per l'espletamento il supporto delle diverse professionalità afferenti i diversi Dipartimenti dell'Ente;

Tenuto conto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, garantire temporaneamente un'attività di supporto qualificato al Dirigente del Dipartimento Ragioneria e Bilancio a cui è assegnata la responsabilità dell'Ufficio che quindi provvederà al coordinamento del personale individuato, al fine di conseguire l'efficienza e il buon andamento dell'ufficio stesso, precipuamente nelle attività di individuazione e recupero di fenomeni di elusione/evasione delle entrate patrimoniali e tributarie facenti capo all'Ente;

Accertata in via preliminare l'impossibilità oggettiva di utilizzare altre risorse presenti all'interno dell'Ente atteso che l'unità all'uopo individuata con deliberazione di G. M. n. 167 del 21 luglio 2016 ha di fatto acquisito nel tempo le necessarie competenze nei diversi settori di intervento e che quindi è in grado di costituire una valida interfaccia del costituendo Ufficio;

Vista l'interpretazione della Corte dei Conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui in base a tale disposizione, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'art.1 della legge 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del dl 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari al 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;

Dato atto, pertanto che, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato D.L. n. 78/2010, gli enti locali *“virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento)”*;

Atteso che la Corte dei Conti a sezioni riunite con sentenza n°7/contr/11 del 7/2/2011 ha asserito che il concetto di *“spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità”*;

Visto l'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 secondo *“Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”*;

Dato atto che la Corte costituzionale con la sentenza n° 272 del 22 dicembre 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014 n° 66;

Preso atto della deliberazione n.23/SEZ.AUT72016QMIG che recita *“Il limite di spesa previsto dall’art.9, co. 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo del personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art.1 co. 557, della legge n. 311/2004, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1 commi 557 e 562, a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”*;

Rilevato che dalla ricognizione delle spese di personale per il lavoro flessibile dell’Ente relativa all’anno 2009 è pari ad € 668.342,05 come risulta da documentazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto della Delibera di Giunta Comunale n° 168 del 21 luglio 2016 avente ad oggetto: *Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018. Rideterminazione Dotazione Organica*;

Rilevato che con l’approvazione del Rendiconto della gestione anno 2015 si è dato atto che questo Ente non versa nelle condizioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000;

Rilevato altresì che questo Ente, ha certificato il rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2015;

Preso atto che questo Ente si trova nelle condizioni di poter procedere ad assunzioni di lavoro flessibile nei limiti del 100% della spesa sostenuta a tale scopo nell’anno 2009, come previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, come novellato dall’art. 11, comma 4-bis del decreto legge n. 90 del 24.6.2014, introdotto dalla legge di conversione n. 114 dell’11.8.2014, in quanto risultano rispettate tutte le condizioni previste dalla normativa in merito ai limiti alle assunzioni di personale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 120/2016 di *“Ridefinizione Organigramma Comunale ed aggiornamento del Funzionigramma”* con la quale è stata tra l’altro modificata la struttura organizzativa dell’Ente;

Rilevato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 13/07/2016 è stato attestato per l’anno 2016 l’inesistenza di eccedenze di personale;

Rilevato altresì che non esistono graduatorie vigenti di Agenti di Polizia Locale valide all’interno dell’Ente;

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 09 giugno 2016 si è provveduto all’approvazione del P.E.G. 2016 art.169 del D. lgs.vo 267/2000 -Decreto lgs.vo n. 150/2009 Approvazione piano della Performance 2016;

Preso atto della nota prot. 34980 del 29/06//2016 con la quale il dipendente della Provincia di Latina, Sig.ra Faiola Leonina cat. C1 Agente di Polizia Provinciale, in ordine alla disponibilità al comando temporaneo artt. 56 e 57 del D.P.R. n.3/1957 come modificato dall'art. 34 del D.P.R. n.1077/70;

Preso atto che con nota prot. n. 41849 del 04/08/2016 l'Ente provvedeva a richiedere il rilascio di nulla osta al comando della Sig.ra Faiola Leonina, cat. C1 Agente di Polizia Provinciale, per la durata di mesi 12 decorrenti dall'11 agosto 2016;

Vista la Determinazione dirigenziale della Provincia di Latina, Reg. gen. n. 838 del 04/08/2016, pervenuta all'Ente in data 05/08/2016 prot. 41992 con la quale si dava atto del rilascio dell'autorizzazione al comando temporaneo per la Sig.ra Faiola Leonina cat. C1 Agente di Polizia Provinciale per mesi 12 a far data dall'11 agosto 2016;

Dato atto che la somma presunta necessaria per garantire i comandi temporanei in entrata di cui trattasi per mesi 12, con decorrenza dall'11 Agosto 2016 rientra nei limiti di spesa per lavoro flessibile come previsto dalla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Personale, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento al D.Lgs. n°267/2000 e al D.Lgs n° 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

DELIBERA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato ed ivi integralmente richiamato;

2) Di autorizzare l'utilizzo della prestazione lavorativa, del dipendente della Provincia di Latina, Sig.ra Faiola Leonina, cat. C1 Agente di Polizia Provinciale, in ordine alla disponibilità di comando artt. 56 e 57 del D.P.R. n.3/1957 come modificato dall'art. 34 del D.P.R. n. 1077/70 con decorrenza 11 Agosto 2016 per mesi 12, in comando temporaneo con contratto a tempo pieno e determinato in attuazione delle motivazioni indicate in premessa;

3) di autorizzare l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.P.R. n.3/1957 come modificato dall'art. 34 del D.P.R. n. 1077/70, del dipendente della Provincia di Latina in ordine alla disponibilità di comando temporaneo con decorrenza 11 Agosto 2016 per mesi 12, con contratto a tempo pieno e determinato in

attuazione delle motivazioni indicate in premessa;

4) Di demandare al Dirigente Dipartimento Pianificazione Strategica ed Organizzativa dell'ente l'adozione degli atti consequenziali del presente atto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano,

D I C H I A R A

il presente atto **immediatamente eseguibile**.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE

Pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267

Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

f.to (D.ssa Santina Melfi)

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente atto:

- ▶ Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall'art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____;
- ▶ Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
- ▶ È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).

Lì _____

il Messo Comunale

f.to (Patrizia Pini)

il Segretario Generale

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è divenuto esecutivo il _____

- ▶ perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (D.ssa Santina Melfi)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)